

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2023 il giorno 6 Aprile tra i Sig.ri:

- 1- GIUSEPPE IANNELLI nato a Bocchigliero il 12.08.1963 residente a Bocchigliero Via San Rocco, n 24, C.F. NNLGPP63M12A912A;
- 2 - MARIA ROSA VULCANO nata a Cariati il 18.07.1998 residente a Bocchigliero in Vicolo 1° Riforma, C.F. VLCMRS98L58B774Z ;
- 3 - DOMENICO IANNELLI nato a Cosenza il 25.06.1997 residente a Bocchigliero in Via San Rocco 24, C.F. NNLDNC97H25D086T;
- 4 - GABRIELLA D'ATRI nata a Cosenza il 11.08.1966 residente a Quattromiglia di Rende in Via Gioacchino Rossini 11, C.F. DTRGRL66MD086A;
- 5 - CATERINA SANTORO nata a Bocchigliero il 24.05.1958 residente in Via Don Minzoni, 57 San Donato Milanese, con abitazione in Bocchigliero Via San Rocco n 52/62, C.F. SNTCRN58E64A912E;
- 6 - CATERINA IANNELLI nata a Cosenza il 15.08.1993 residente a Bocchigliero in Via Sant'Agostino 2, C.F. NNLCRN93M55D086R;
- 7 - PREZIOSA VINCENZO nata a Bocchigliero il 25.07.1966 residente in Via San Rocco n 24, C.F. VNCPZS66L65A912Z;
- 8 - BRUNO PUGLIESI nato a Cosenza il 25/01/1996 residente a Bocchigliero Via Roma n° 20, C.F. PGLBRN96A25D086B;
- 9 - GIOVANNI VINCENZO nato a Bocchigliero il 15/11/1964 residente a Bocchigliero in Vico Il Speranzella n 4, C.F. VNCGNN64S15A912J;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Tra i Sign.ri sopra menzionati viene costituita, ai sensi del codice civile art 36 e 38 e della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una organizzazione di volontariato avente la seguente denominazione:

"ARCHIVIO CINETECA DELLA CALABRIA E.T.S."

con sede legale nel Comune di Bocchigliero, Piazza del Popolo n° 2, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'associazione è illimitata;

Art. 2) L'associazione potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Art. 3) l'associazione è regolata dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle associazioni non riconosciute (art 36 e 38 codice civile), da quelle contenute nel

presente atto costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3,5,6,7 e delle lettere a,b,c,d,e,f del comma 8 dell'art.148 del TURI. Lo Statuto sociale viene sottoscritto dal Presidente in tutte le pagine e allegato al presente atto costitutivo (allegato A).

Art. 4) Sono organi sociali: a) l'Assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente del consiglio direttivo.

Art. 5) la durata e gli scopi dell'associazione, le condizioni per l'ammissione dei soci, le norme che regolano la vita dei soci, le norme che regolano la vita dell'associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto sociale allegato al presente atto disciplinare del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105.

Art. 6) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'associazione quella di partecipazione dei già soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Art. 7) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni servizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti comparenti, all'unanimità eleggono i Sig.ri presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono :

Presidente Caterina Iannelli, Vicepresidente Domenico Iannelli, i quali accettano le rispettive cariche.

Il Presidente Caterina Iannelli elegge come Segretario Maria Rosa Vulcano la quale accetta la rispettiva carica.

Art. 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'associazione stessa. Il presente Atto Costitutivo e Statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 82 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117-2017).

Letto confermato e sottoscritto

Bocchigliero li 06 aprile 2023

Il Presidente Caterina Iannelli

Il Vicepresidente Domenico Iannelli

Il Segretario Maria Rosa Vulcano

.....

.....

.....

.....

.....

.....

STATUTO

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: "Archivio Cineteca della Calabria - E.T.S." di seguito, in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, e disciplinata dal seguente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede nel Comune di Bocchigliero, Cosenza e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

L'associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme in vigore.

ARTICOLO 2 SCOPI

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva e principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. n. 42 del 2004

L'associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali di educazione, istruzione e ricreazione, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica.

Nel rispetto della libertà di idee e di forme espressive persegue quale obiettivo primario la promozione e la maggior diffusione degli aspetti della cinematografia connessi alla cultura, alla tecnica e alle attività professionali della realizzazione cinematografica e la valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo nazionale ed estero.

L'associazione può compiere ogni attività ritenuta utile per il perseguimento dei fini sociali, da sola o in collaborazione con persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private.

In particolare può:

- Organizzare convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, concerti, proiezioni o cuchi di proiezione, rassegne, Festival cinematografici e altre attività similari direttamente o in collaborazione con circoli, associazioni, enti locali, istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere;
- Ampliare lo studio e la ricerca finalizzata alla conoscenza della tecnica di conservazione dei beni culturali in pellicola, fotografici e del patrimonio cartaceo;
- Incrementare la ricerca finalizzata allo sviluppo ed allo studio dei mestieri e delle tecnologie nel campo del cinema, della televisione, della comunicazione audiovisiva e multimediale;
- persegue lo studio, la ricerca, la tutela, la conservazione, il restauro, l'archiviazione, la promozione e valorizzazione del proprio patrimonio di storia, opere, donazioni artistiche, pellicole cinematografiche, bozzetti, progetti, memorie video-fotografiche;
- Organizzare e gestire raccolte, anche aperte al pubblico, di libri, opuscoli e pubblicazioni in genere anche in formato digitale, di macchine, attrezzature e apparecchi tecnici e di prodotti audiovisivi in tutti i formati;
- Esplorare iniziative di carattere promozionale, pubblicitario ed editoriale, anche attraverso la realizzazione di filmati e di prodotti audiovisivi o multimediali in genere;
- Promuovere, organizzare, coordinare corsi per la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale nel campo della produzione audiovisiva;
- Raccogliere, catalogare e conservare film, documentari, filmati di famiglia italiani e stranieri di valore culturale e artistico, di interesse sociologico, etnico e antropologico; incrementare l'acquisizione nella misura più ampia possibile e di utilizzare i film per favorirne la più ampia diffusione agli studiosi e al pubblico in generale;
- Organizzare la gestione in proprio o tramite altri soggetti, di musei del cinema, sale cinematografiche di proiezioni, per favorire la diffusione della cultura;
- Rafforzare la collaborazione con gli archivi audiovisivi, le scuole di cinema o con movimenti cinematografici, in Italia e all'estero, favorendo non essi lo sviluppo di studi, ricerche e produzioni del settore cinematografico e televisivo;
- Promuovere specifiche ed organiche iniziative di educazione e formazione alle arti dell'immagine nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado anche affrontando tematiche di rilevanza sociale;
- Promuovere specifiche ed organiche iniziative allo scopo di valorizzare il territorio a fini turistici;
- Intensificare le attività di sinergia con le altre istituzioni culturali del territorio;
- Promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a diffondere e consolidare la conoscenza e la promozione della cultura dell'immagine in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale anche mediante scambi culturali in collaborazione con strutture pubbliche e private;
- Assumere, ovvero di commissionare, incarichi di consulenza, progettazione, direzione ed esecuzione di lavori cinematografici, audiovisivi, multimediali, radiotelevisivi, incarichi di ufficio stampa e promozione e di ogni altra natura;
- Aderire ad iniziative promosse da istituzioni comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali o da organizzazioni sociali pubbliche e private, finalizzate alla realizzazione di progetti comuni, nonché di aderire a organismi associativi delle Regioni, dei Comuni e delle Province e di altri Enti;
- Partecipare alle attività di promozione della cultura italiana all'estero, contribuendo con il patrimonio culturale accumulato dall'associazione e favorendo scambi e rapporti di collaborazione tra le culture di Paesi diversi;
- Incrementare la ricerca finalizzata allo sviluppo ed allo studio dei mestieri e delle nuove tecnologie nel campo del cinema, della televisione, della comunicazione audiovisiva e multimediale;

L'associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività in ambito culturale anche non strettamente correlata a quelle sopra indicate, nel modo che riterrà più opportuno; produrre ogni azione utile alla realizzazione, diretta o indiretta, agli scopi, partecipando sotto qualsiasi forma, anche strumentale, in organismi di analoga attività. L'associazione, infine, può dotarsi di spazi e strutture per

allestimenti cinematografici e proiezioni, per manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, anche a carattere internazionale, in ciò potendosi avvalere, nella realizzazione e nella gestione, della collaborazione di Enti preposti al settore, di pubbliche Istituzioni e privati. Per il conseguimento dei fini istituzionali può avvalersi del contributo di artisti di riconosciuto prestigio, di rappresentanti delle istituzioni e di esponenti delle industrie del settore i quali, in ragione delle finalità educative e formative dell'associazione, prestano la loro opera per trasmettere ai giovani il loro patrimonio culturale e professionale.

L'associazione in via esemplificativa ma non esaustiva:

sostiene il riconoscimento del patrimonio cinematografico e fotografico come bene culturale;

promuove la conoscenza, lo studio, l'analisi e l'elaborazione dei documenti audiovisivi e lo studio della documentazione connessa (carteggi, sceneggiature, ritagli stampa, bozzetti preparatori, manifesti, interviste, saggi, monografie, interventi critici, storici, ecc.); promuove la conoscenza, lo studio, la ricerca e raccoglie, conserva, organizza, restaura ed edita documenti audiovisivi (su ogni tipo di supporto) e documenti grafici e fotografici;

promuove la conoscenza, lo studio, la ricerca e raccoglie, conserva, organizza, espone oggetti e macchinari del precinema, del cinema e dell'audiovisivo;

ricerca, raccoglie, conserva, organizza, restaura ed edita documenti audiovisivi e fotografie d'interesse locale e documentazione relativa alla memoria storica del territorio;

rivolge particolare attenzione alla conservazione dei documenti cartacei, fotografici e audiovisivi, attraverso la digitalizzazione dei supporti e altre tecnologie dell'immagine presenti e future, la loro catalogazione quale strumento indispensabile per il loro accesso e la loro consultazione attraverso le tecnologie informatiche;

effettua acquisti, scambi, prestiti per l'incremento delle proprie collezioni può ricevere in donazione, anche temporanea, opere o materiali di proprietà di terzi, per la loro conservazione, studio, promozione, restauro, esposizione al pubblico, nel rispetto delle volontà del proprietario o degli aventi diritto e nel rispetto delle normative sul diritto d'autore.

ARTICOLO 3 FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'associazione, a norma dell'art. 37 Codice Civile, è costituito:

- Dalle quote annuali associative e dai beni mobili ed immobili acquistati con esse;
- Dai contributi di ammissione;
- Da corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, corrisposti per prestazione di servizi non rientranti nell'art. 2195 del Codice Civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione, senza specifica organizzazione;
- Da corrispettivi corrisposti per cessioni di beni e prestazioni servizi, diverse da quelle indicate nel comma 4 dell'art. 111 del D.P.R. 917/86, effettuate in conformità istituzionali nei confronti dei Soci, nonché per cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai Soci;
- Da corrispettivi derivanti dalle attività commerciali descritte negli scopi associativi all'art. 2;
- Da contributi volontari, lasciti e donazioni;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto economico e finanziario.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le eventuali eccedenze del rendiconto economico nonché avanzi dalla gestione commerciale nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ciò al solo fine di procurarsi i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, fermi restando i vincoli di destinazione d'uso del patrimonio.

ARTICOLO 4 CHIUSURA ESERCIZIO, RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente ed il bilancio previsto del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n. 117 del 2017.

ARTICOLO 5 SOCI

L'associazione è costituita da non meno di cinque soci. Possono essere Soci dell'associazione tutte le persone fisiche, anche se in rappresentanza di Enti od associazioni. I Soci possono avere cittadinanza italiana nonché di qualsiasi paese comunitario ed extracomunitario. I Soci dell'associazione si distinguono in:

- Soci onorari
- Soci fondatori
- Soci ordinari

Sono Soci onorari alte personalità e qualificati esponenti della cultura, dello spettacolo e dello sport nonché persone che abbiano reso particolari servizi nel campo della ricreazione e del tempo libero in genere. La nomina di Socio onorario viene proposta dal Presidente dell'associazione e compete all'Assemblea dei Soci. I Soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nell'Assemblea e non possono essere eletti a cariche sociali. Sono Soci fondatori coloro che risultano nell'Atto Costitutivo dell'associazione salvo dimissioni da presentarsi per iscritto e con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di presentazione delle dimissioni.

Sono soci ordinari coloro che, avendo compiuto la maggiore età, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo dietro loro richiesta e abbiano adempito al versamento della quota periodica associativa. La domanda di ammissione deve essere motivata e deve essere accompagnata dalla presentazione di altri due soci. Possono essere ammessi quali Soci ordinari i minori a seguito di richiesta scritta dei genitori e da chi ne fa le veci. I Soci fondatori hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in seno all'Assemblea dei Soci. Tutti i Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall'associazione, di partecipare a tutte le attività in genere organizzate dall'associazione. Il rapporto associativo si intende costituito senza limiti di tempo purché il Socio sia in regola con il versamento della quota periodica di associazione. La quota o contributo associativo è intransmissibile, ad eccezione dei trasferimenti causati da morte e non è rivalutabile. La qualifica di Socio può venir meno per dimissioni, per morosità ed indegnità. L'indegnità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo. La comunicazione di dimissioni deve essere presentata dall'associato al Consiglio Direttivo ed il recesso ha effetto al termine dell'anno in corso.

ARTICOLO 6 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

ARTICOLO 7 ORGANO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'organo direttivo resta in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione o ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

ARTICOLO 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si riunisce anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 3 giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telex, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

ARTICOLO 9 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, del quale è membro, nella prima riunione e comunque non oltre sette giorni dall'elezione del Consiglio stesso.

Il Presidente è legale rappresentante dell'associazione nei rapporti con i terzi, presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio direttivo. Provvede all'indirizzo e la gestione dell'associazione in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materie di competenza del Consiglio direttivo, salvo a sottoporre le sue dichiarazioni a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva e comunque non oltre sessanta giorni dall'adozione del provvedimento.

In caso di assenza temporanea può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri e le sue attribuzioni al Vicepresidente.

ARTICOLO 10 MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 11 TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 3, Codice Civile, salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis Codice Civile, la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'organo direttivo.

In ogni caso, l'associato che non consenta la decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 8 (otto) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, Codice Civile, gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 12 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- su espresse richieste degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formulare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, è, in ogni caso, necessaria la presenza in tale luogo del presidente della riunione e del segretario o del notaio.

L'associazione dovrà in ogni caso far sì che nel luogo di convocazione vi siano soggetti preposti a garantire l'accesso degli aventi diritto, il collegamento audio/video alla riunione e l'invio e la ricezione dei documenti eventualmente necessari.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri dell'organo direttivo e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e purità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite nella sede dell'associazione sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

ARTICOLO 13 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, D.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

ARTICOLO 14 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 15 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 D.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ARTICOLO 16 ORGANI DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, D.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 D.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D.lgs., il bilancio sociale dell'atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 D.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ARTICOLO 17 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 16 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;

- si esprimono, con apposite relazioni da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 D.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

ARTICOLO 18 ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 19 LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possano essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ARTICOLO 20 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 D.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal D.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 21 DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ARTICOLO 22 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 117 del 2017, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di associazione.

Roberto...

Domènico...

Maria Rosa...

Giannello Giuseppe

Roberto...

Roberto...

Roberto...

Roberto...

Roberto...



12 APR. 2023
327
La costituzione del 2013 è in vigore
per l'associazione

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
TERZA SEZIONE DI RUSSANO
Tito Fasano

